

All. "D"  
Rep. 41775  
Racc. 16563

**STATUTO**  
**"FONDAZIONE FEDERICO CALABRESI - ENTE**  
**FILANTROPICO - ETS"**

**Articolo 1**

**Costituzione-sede-delegazioni**

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Federico Calabresi - Ente Filantropico- ETS", con sede in Roma, Via Angelo Brunetti 54.

L'Ente è costituito ai sensi dell'art. 37 e seguenti del DLGS 117/2017 e smi ed è costituito a tempo indeterminato.

Delegazioni e uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**Articolo 2**

**Scopi-Attività Istituzionale**

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire, nell'ambito nazionale ed internazionale, ed in particolare nell'ambito territoriale della Regione Lazio, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso l'attività dello studio, della ricerca, della formazione e dell'assistenza sociale, direttamente o da essa affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente tali attività, in ambiti e secondo le modalità definite da apposito regolamento governativo.

Per conseguire gli scopi, la Fondazione svolge nei confronti dei soci e di terzi, con riferimento all'art. 5 del D.lgs 117/17 le attività di:

--beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate,

-- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione, in particolare, intende migliorare i servizi e gli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, promuovendo ricerche nell'ambito dell'informazione, comunicazione e formazione in campo medico, con particolare riferimento alla oncologia, nonché ogni forma di intervento finalizzata

soprattutto alla umanizzazione dell'assistenza medica.

La Fondazione intende, inoltre, consentire la più ampia divulgazione delle conoscenze acquisite, determinanti per il benessere e lo sviluppo dell'uomo con particolare riguardo alle esigenze del paziente oncologico e dei suoi familiari.

La Fondazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- favorire lo scambio di esperienze e conoscenze fra scienziati, ricercatori, produttori, medici, infermieri, psicologi, giornalisti ed esperti organizzando, saltuariamente, anche incontri, forum e congressi;
- rendere possibile la divulgazione delle informazioni e la promozione di comportamenti corretti in forme e con strumenti adatti per il grande pubblico anche attraverso pubblicazioni, periodiche e non, con rispetto delle leggi vigenti in materia di editoria, produzione di linee editoriali, nonché rendendo accessibili i propri dati alla stampa ed ai mass-media;
- intervenire con il supporto delle proprie conoscenze in tutti i casi nei quali è possibile contribuire alla eliminazione di comportamenti non idonei;
- porre il patrimonio della propria conoscenza ed esperienza a disposizione di coloro che, nel campo oncologico, si occupano di ricerca oppure hanno obblighi istituzionali di sorveglianza, controllo e promozione, al fine di garantire la diffusione dei comportamenti più adatti.

### **Articolo 3**

#### **Attività strumentali e raccolta fondi**

La Fondazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alla attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, così come ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, ai fini del conseguimento del suo scopo, potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi finanziatori, nel rispetto del disposto legislativo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre :

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della

Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali, imprese sociali, enti del terzo settore e enti no-profit, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture di ricerca;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività nel settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio**

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il Fondo Patrimoniale della Fondazione è istituito a garanzia patrimoniale verso terzi, non è disponibile per esigenze gestionali, risulta nello stato patrimoniale della Fondazione e potrà essere incrementato da:

- Conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ove specificatamente destinati ad incremento del patrimonio;
- Beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo ove specificatamente destinate ad incremento del patrimonio;
- Lasciti ed elargizioni da chiunque con espressa

destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

- Parte delle rendite non utilizzate, con delibera del Consiglio di Amministrazione;

- Contributi al patrimonio ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato da Enti Territoriali o da altri enti pubblici.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 comma 2 del CTS di seguito vengono indicati i principi a cui la Fondazione si attiene in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta dei fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, di beni, o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle riserve liquide non ancora impiegate, la conservazione del valore economico e il conseguimento di una redditività coerente con l'attività istituzionale.

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari autorizzati.

È competenza del Consiglio di Amministrazione individuare le strategie di impiego del patrimonio.

Le raccolte fondi avvengono secondo i principi costituzionali del dovere di solidarietà sociale e di libertà di Fondazione, principi secondo i quali vige la totale libertà nella ricerca di sostenitori. La raccolta fondi è lo strumento utile con cui perseguire le finalità statutarie ed è esercitato con le modalità di cui all'articolo 2 dello statuto sociale.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi sono disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Articolo 5**

### **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Fondatori e Partecipanti;
- da proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e da partecipazioni ad essi;
- da proventi di attività istituzionale e di fund raising propri della Fondazione;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e compatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017;
- da entrate diverse di cui all'art. 6 del CTS.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 6**

##### **Esercizio finanziario e bilancio**

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio ex art 13 del Codice del Terzo Settore.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone e approva anche il bilancio sociale ex art 14 del CTS.

Il bilancio e/o il bilancio sociale devono contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

#### **Articolo 7**

##### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

#### **Articolo 8**

##### **Fondatori**

Sono Fondatori quei soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e/o privati che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Fondazione.

I Fondatori potranno designare, anche per via testamentaria,

persona destinata a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

## **Articolo 9**

### **Partecipanti**

Possono divenire Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti che si impegnino a contribuire su base annuale ovvero pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

In caso di rigetto di ammissione, la delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà dallo stesso essere motivata entro trenta giorni dalla domanda di ammissione e comunicata a chi la ha proposta che, nei successivi trenta giorni, potrà chiedere che sull'istanza di pronunci l'Organo di Controllo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

## **Articolo 10**

### **Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

## **Articolo 11**

### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni

e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

## **Articolo 12**

### **Organi ed Uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

## **Articolo 13**

### **Assemblea dei partecipanti**

13.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti avrà il compito di:

- nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio

medesimo e dal segretario.

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 14**

##### **Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio d'Amministrazione si rinnova per cooptazione a scadenza, con nomina su delibera dei consiglieri uscenti.

Un terzo dei membri dovrà essere nominato dai partecipanti, i rimanenti saranno nominati dal Fondatore.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei membri.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni come più innanzi specificate, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, di cui agli articoli 13 e 14 del CTS;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri con propria deliberazione;
- istituire e regolamentare, all'occorrenza, il Comitato Scientifico;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Scientifico

determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- nominare i membri dell'Organo di Controllo;
- deliberare sulla richiesta di ammissione dei Partecipanti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole di due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con avviso di ricevimento inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Articolo 15**

##### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

#### **Art. 16**

##### **Organo di Controllo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo composto da un unico soggetto scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

#### **Articolo 17**

##### **Gratuità delle cariche**

Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione, ad eccezione di quella di organo di controllo, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese.

#### **Articolo 18**

##### **Regolamento interno**

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione potranno essere emanate, se necessario, le

norme di esecuzione del presente Statuto ivi comprese quelle relative alle forme per la validità della convocazione e della tenuta anche a distanza delle riunioni degli organi statutari.

#### **Articolo 19**

##### **Utili ed avanzi di gestione**

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 20**

##### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio d'Amministrazione ne nomina contestualmente il liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2017, così come all'articolo 4.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

#### **Articolo 21**

##### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, alla Legge 106/2016, al D.Lgs 117/2017 e loro successive m.i e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

F.TO MARIA CRISTINA TUCCIMEI - CARLOTTA CALABRESI - ANTONELLA COLETTA - PIERA MELONI

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI